

LE PREMESSE DI UNA “ECOLOGIA COSTITUZIONALE”

Michele Carducci¹
Università del Salento

RIASSUNTO

L'articolo discute il tema del rapporto tra diritto e approccio ecosistemico nella prospettiva dei limiti del diritto costituzionale di fronte alla condizione attuale di “deficit ecologico” del Pianeta (“tirannia delle piccole decisioni”, disfunzionalità dei poteri, irresponsabilità). Questi limiti sono la conseguenza del carattere “fossile” del diritto moderno, definitivamente separato dai bisogni naturali di sopravvivenza della specie umana. Attualmente esistono due tentativi di superamento di questi limiti in nome della “conversione ecologica” degli stili di vita e della “transizione ecologica” del sistema di produzione: il metodo “ottativo”, strutturato per obiettivi e regole secondarie; il metodo “prescrittivo”, fondato su regole primarie di nuovi doveri verso la natura.

Parole chiave: approccio ecosistemico; diritto “fossile”; tirannia piccole decisioni; conversione ecologica; transizione ecologica.

THE PREMISES OF A “CONSTITUTIONAL ECOLOGY”

ABSTRACT

The article discusses the relationship between law and ecosystem approach in the perspective of the limits of constitutional law in the face of the current condition of “ecological deficit” of the Planet (“tyranny of small decisions”, dysfunctionality of powers, irresponsibility). These limits are the consequence of the “fossil” character of modern law, definitively separated from the natural survival needs of the human condition. At present there are two attempts to overcome these limits in the name of “ecological conversion” of lifestyles and of the “ecological transition”

¹ Professore ordinario di Diritto costituzionale comparato. Coordinatore del Centro di Ricerca Euro Americano sulle Politiche Costituzionali dell'Università del Salento. E-mail: michele.carducci@unisalento.it.

of the production system: the "optative" method, structured by objectives and secondary rules; the "prescriptive" method, based on primary rules of new duties towards nature.

Keywords: *ecosystemic approach; "fossil" law; tyranny of small decisions; ecological conversion; ecological transition.*

INTRODUZIONE

L'espressione "ecologia costituzionale" è praticamente ignota al vocabolario giuridico. Questo conosce termini come diritto "ambientale", costituzione "economica", al massimo Stato di diritto "ambientale" o "ecologico". L'idea di una "ecologia" delle Costituzioni sfugge all'orizzonte semantico e concettuale del giurista. Eppure interrogarsi sul rapporto tra ecologia e Costituzioni è divenuto ormai ineludibile. Certo, ci si dovrebbe chiarire intorno a quale "ecologia" facciamo riferimento, nell'interrogarci sui nessi con le regole costituzionali (Colaci 2012). Tuttavia, le considerazioni che seguono non servono a fornire risposte esaustive a tali domande. Mirano piuttosto a rappresentare le implicazioni rilevanti della loro presa sul serio. Discutere di basi di una ecologia costituzionale significa in fin dei conti considerare quali figurazioni siano state presupposte dal diritto costituzionale contemporaneo nella definizione dei rapporti tra dispositivi della natura e regole giuridiche costitutive (ossia fondative di convivenze, limitative di poteri, abilitative di libertà) e quali implicazioni ne derivino di fronte al contesto attuale di un mondo sfuggito al controllo umano delle sue dinamiche appunto ecologiche. In una parola, significa porre in relazione l'approccio ecosistemico, tipico della scienza ecologica al di là delle sue declinazioni (ENEA 2009), con l'approccio giuridico fino ad oggi seguito nella qualificazione dei temi e dei problemi ambientali.

Da tale angolo di visuale, la comparazione può offrire un utile contributo di inquadramento, in particolare sul fronte del diritto pubblico ovvero sul piano delle dinamiche tra potere pubblico e libertà privata. Ecco allora che studiare il diritto pubblico comparato rispetto all'approccio ecosistemico significa interrogarsi su quali regole e quali tradizioni giuridiche, in ragione delle loro caratteristiche, siano meglio adattabili agli ecosistemi e alla biosfera, nell'attuale inedito contesto di complessità ambientale ed ecologica.

1 IL "DEFICIT ECOLOGICO" DEL PIANETA E LA "TIRANNIA" DI ODUM

L'interrogativo risulta inedito nella storia, in quanto la realtà di oggi è contraddistinta da una condizione ambientale estremamente problematica, mai verificatasi prima. Da ormai un trentennio, il mondo è irreversibilmente

segnato da una condizione fattuale drammaticamente nuova: il “deficit ecologico” del pianeta, ovvero la circostanza che il consumo umano di beni, risorse e servizi naturali (prodotti naturali, acqua, aria, luce ecc ...) è superiore a quanto la natura stessa riesce a riprodurre/rinnovare; il che significa che l’umanità intera, per sopravvivere come specie vivente con gli stessi livelli attuali di libertà individuali e collettive di consumo, avrebbe bisogno di un altro pianeta dove continuare a vivere.

Il “deficit ecologico” non è una semplice questione ambientale di singoli territori, settori energetici, materie, specifici comportamenti. Non è una “materia” ambientale o un “bene” ambientale; segna il dato di fatto del sistema pianeta; una nuova dimensione di esistenza (CARDUCCI, 2016).

Che cosa può fare il diritto di fronte a questa situazione inedita e paradossale? Esistono strumenti capaci di far fronte a questa sfida? Se sì, quali? Sono efficaci? Sono fra loro uguali nei contenuti e negli effetti? Come compararli? Come valutarli? Le diverse tradizioni giuridiche esistenti al mondo ci dicono qualcosa di utile e importante nella ricerca di soluzioni al problema del “deficit ecologico”?

L’approccio ecosistemico al diritto pubblico comparato tenta di rispondere a queste domande, osservando appunto come, nel mondo, ci si stia attrezzando nell’evitare gli effetti peggiori e disastrosi del “deficit ecologico”.

Il diritto contemporaneo, per come strutturato nelle sue componenti organizzative e funzionali rispetto agli inediti interrogativi richiamati, è stato definito “irresponsabile” (nel significato di “*irresponsabilità organizzata*” di Ulrich Beck: 2000), proprio perché incapace di fornire risposte effettivamente risolutive dei problemi di “deficit ecologico” ormai esistenti. I caratteri di questa “irresponsabilità organizzata” sono sostanzialmente tre.

1. Il diritto contemporaneo è prevalentemente conformato alla tradizione giuridica occidentale di *Civil e Common Law*, segnata dallo statuto territoriale delle regole e quindi dalla delimitazione spaziale della loro efficacia (tale realtà è figlia della espansione coloniale degli Stati europei, che ha imposto ovunque la forma di Stato territoriale come sinonimo di ordinamento giuridico delimitato nello spazio).
2. Il diritto contemporaneo si fonda sulla separazione funzionale dei poteri (tripartizione dei poteri), che determina una pluralità di funzioni decisorie, con tempi e modalità di produzione di effetti differenziate e non sempre al passo con le urgenze dei “rischi” prodotti dall’azione

umana (si parla di diritto “ecologicamente disfunzionale”: le decisioni non arrivano “in tempo” rispetto ai problemi ecologici: PAUL, 2017).

3. La separazione funzionale dei poteri e la separazione territoriale del diritto (si pensi alla separazione tra diritto regionale e statale in Italia, in base all’art. 117 Cost.), determina l’effetto che l’ecologo William E. Odum ha denominato “tirannia delle piccole decisioni” (ODUM, 1982): le decisioni, nel diritto contemporaneo, non possono che essere delimitate nel contenuto – per rispetto della divisione dei poteri – e nello spazio – per lo statuto territoriale del diritto, sicché tale necessità si traduce nella sua stessa insufficienza e inefficienza rispetto ai problemi globali dell’ecosistema e della biosfera, facendo del diritto l’artefice e la vittima, al tempo stesso, delle proprie incapacità di risolvere problemi ecologici).

La Svezia, uno dei primi paesi al mondo a promuovere politiche che oggi definiremmo di “transizione ecologica”, ne offre un esempio molto emblematico. Dopo aver vissuto la seconda Guerra mondiale come “trauma energetico”, a causa della sua dipendenza dal carbone nazista, il Paese scandinavo ha diversificato da subito le sue fonti di approvvigionamento, non solo sfruttando le proprie risorse naturali, ma anche ricorrendo alla duttilità del suo peculiare sistema giuridico “misto” di *Civil/Commn Law* (BRUNO, 2012) coniugato con le prassi delle tradizioni giuridiche “ctonie” delle comunità Sami del nord. Nel contempo, però, nonostante queste opzioni, è stato anche uno dei Paesi maggiormente colpiti dagli effetti della nube di Chernobyl, che ha pesato non poco sulla tenuta degli ecosistemi naturali valorizzati da quelle politiche interne (CRUCIANI, 2016).

Ma la “tirannia delle piccole decisioni” consegna alla nostra attenzione altri due interrogativi.

Il primo è di natura spiccatamente giuridico-costituzionale: una decisione democratica all’interno di uno Stato è di per sé una decisione “compatibile” con l’ecosistema e la biosfera? Il dubbio è stato definitivamente reso concreto dal Presidente statunitense Trump, il quale, in virtù del suo mandato democratico, si è chiamato fuori dell’Accordo di Parigi sul clima, diversamente dalla Cina, che autoritariamente si è eretta a promotore di obiettivi ambiziosi di politica climatica.

La seconda domanda è più spiccatamente filosofica: la constatazione che una “piccola decisione” di uno Stato produce effetti irrilevanti se non addirittura negativi a livello globale di ecosistemi e biosfera non mette in discussione la stessa “ragion pratica” dell’agire umano? Com’è noto, Hans

Jonas ha parlato in proposito di definitivo ingresso nell'epoca della "ragion pratica negativa", dove appunto qualsiasi decisione, buona per qualcosa o qualcuno (il proprio territorio, la propria legittimazione, le generazioni presenti), è ormai certo che non lo sia altrettanto altrove e per il futuro (JONAS, 1979), con l'effetto, teorizzato e perorato in Germania, di dover rivendicare un nuovo principio cui orientare decisioni e regole giuridiche per emanciparsi da tale "negatività": nel dubbio – anche minimo – sulle conseguenze di una decisione rispetto all'aumento del "deficit ecologico", si dovrebbe optare per la rinuncia alla decisione; *in dubio contra projectum* (RADKAU, 2011). Tale principio, però, non trova alcun riscontro in alcun dato normativo; così come – allo stato attuale – non esiste alcuna Costituzione al mondo che riconosca l'esistenza del "deficit ecologico" (mentre molte Costituzioni, a partire da quella italiana, tematizzano il "deficit finanziario").

Il diritto continua a operare come se la condizione ecosistemica del mondo non fosse radicalmente cambiata. Eppure le considerazioni espresse dagli interrogativi precedenti sono ben note e acquisite come dato reale dalla stessa teoria economica moderna sulla produzione di beni e servizi, secondo la quale una qualsiasi attività economicamente utile e vantaggiosa produce comunque "esternalità negative", ossia effetti negativi al suo esterno, verso altri soggetti o verso l'ambiente.

Dunque questi paradossi sono ineluttabili? Sono un dato della realtà? Oppure rappresentano il portato di una evoluzione storica delle relazioni sociali e del diritto, che ha segnato la storia umana? Tutta la storia umana o solo una parte di essa?

Questi interrogativi sono importantissimi, perché dalla loro risposta dipende la considerazione se la situazione descritta sia irreversibile o meno.

Infatti, se lo stato attuale del paradosso della "tirannia delle piccole decisioni" costituisce il portato storico di una evoluzione della società e del diritto, allora questo significa che il percorso può essere cambiato, trattandosi appunto di un processo umano, come tale appunto "correggibile" dall'uomo stesso.

Tra l'altro, nel corso del secondo Novecento, tale considerazione è stata alla base delle risposte più drastiche ai problemi ambientali. Si pensi almeno alle due principali, riconducibili al modello del c.d. "pianificatore saggio". La prima è stata quella del c.d. "eco-autoritarismo" o "eco-fascismo" (fondata sulla constatazione che le decisioni democratico-rappresentative non sempre sono le migliori sul piano ecologico), la cui variabile attuale

risiederebbe proprio nella c.d. “dittatura deliberativa ambientale”, riferita alla Cina. Questa impostazione è criticata perché autoritaria, ma coglie un problema: è la democrazia rappresentativa ad alimentare il paradosso della “tirannia”, fondandosi, essa, sulla contingenza degli interessi, il calcolo delle maggioranze, la mediazione al ribasso di breve periodo dei partiti e dei loro interessi, lo spazio limitato di efficacia. La seconda risposta drastica è stata quella dell’utopia comunista (oggi denominata “benecomunismo”), fondata sull’idea che i beni vitali della natura (acqua, luce, aria, terra ecc...) non debbano essere di proprietà privata, ma collettivizzati o affidati a poteri pubblici. Anche questa prospettiva, tuttavia, viene criticata, sulla base della considerazione che qualsiasi approccio “comunistico” mette in discussione la libertà individuale quale fattore anch’esso naturale di qualsiasi persona (dato che l’essere umano è sì un animale, ma dotato di razionalità per la libertà individuale).

Allora come uscire da questa specie di “impasse”? E poi, tale “impasse” riguarda le istituzioni moderne (divisione dei poteri, democrazia rappresentativa, divisione territoriale degli Stati ecc. ...) oppure è propria della natura umana (l’essere umano, in quanto animale dotato di razionalità per la propria libertà, persegue interessi e soddisfazioni individuali proprie, prima ancora che comuni alla specie)?

Già negli anni Ottanta, Alexander Langer sosteneva che la questione riguardasse tanto le istituzioni moderne quanto la natura dell’essere umano, e che entrambe andassero orientate verso la “conversione ecologica” dell’agire istituzionale e personale di ciascuno di noi e la “transizione ecologica” del sistema di produzione. I concetti di “conversione” e “transizione” ecologiche hanno di fatto segnato l’approccio ecosistemico nei comportamenti individuali e istituzionali del contesto attuale e da essi si dovrebbe conseguentemente partire anche nella rimessa in discussione di regole, istituti e categorie del diritto costituzionale (CIUFFREDA; LANGER, 2012).

2 “CONVERSIONE”, “TRANSIZIONE” E DIRITTO “FOSSILE”

Ma come procedere alla “conversione” e alla “transizione” ecologiche? Sono state già vissute esperienze storiche di “approccio ecosistemico” in tale direzione? Esistono tradizioni giuridiche più adatte di altre nel favorire la “conversione ecologica” di istituzioni e persone?

La risposta è sì. Sono esistite esperienze istituzionali di “approccio

ecosistemico”: si pensi alla c.d. “Costituzione degli Irochesi” del 1090, in cui si parlava di analisi degli effetti delle decisioni sulle future generazioni; oppure alla “Carta della Foresta” del 1217 (espunta in Inghilterra dalla Magna Carta del 1215), che sottraeva al circuito della decisione parlamentare rappresentativa l’uso dei “*Commons*”; ma anche alla “Carta di Kouroukanfouga” nell’Africa sud-occidentale, del 1222-1233, che ammetteva la soggettività giuridica della natura; alle “*Allmende*” tedesche e svizzere e agli “usi civici” italiani risalenti al Medioevo; oltre alla recuperata e costituzionalizzata tradizione giuridica “ctonia” (l’*Ubuntu* africano; il *Sumak Kawsay* andino ecc ...). Le caratteristiche comuni di queste esperienze (non a caso pre-moderne ossia sottratte – come si accennerà – all’acquisizione delle sfruttamento “fossile” della natura) sono fondamentalmente tre: sottraggono l’uso delle risorse naturali (acqua, aria, fauna e legna) alle decisioni del potere monocratico o della rappresentanza politica (re, assemblea ecc ...); affermando il libero accesso ad esse; riconoscono che l’accesso ai “beni vitali”, ossia il mangiare e bere per sopravvivere, costituisce un “diritto di esistenza”, quindi non rinunciabile o bilanciabile con altri diritti, da garantire attraverso strumenti di vigilanza e da non lasciare a decisioni di compromesso con qualsiasi altro interesse; identificano acqua, fauna e legna come beni non appropriabili (quindi non oggetto di proprietà privata).

Ma allora perché le istituzioni moderne e contemporanee hanno assunto conformazioni e modalità di funzionamento non compatibili con la ecologia, ossia con le modalità di funzionamento degli ecosistemi e della biosfera? Perché quelle esperienze non hanno avuto continuità? Lo storico del diritto ambientale Bernd Marquardt offre un importante contributo nel rispondere a questa domanda (MARQUARDT, 2006). Egli distingue tre epoche del diritto pubblico rispetto a beni, risorse e servizi ecosistemici: l’era del diritto “neolitico”, dove l’umanità, vivendo di raccolta e di caccia per vivere (mangiare e bere), asseconda i cicli naturali di beni, risorse e servizi ecosistemici, adattandosi ad essi (si pensi alla disciplina del lavoro e del riposo, rispetto al giorno e alla notte per la caccia, oppure al nomadismo) e facendo del soggetto umano un semplice “consumatore” nel rispetto della natura per la propria autosussistenza; l’era del diritto “bio-chimico”, dove l’umanità, apprendendo la coltivazione tecnica (con l’aratro) e la pastorizia per vivere (mangiare carne, bere latte ecc ...), arriva a riprodurre risorse naturali e beni (si pensi al grano), che però sono deperibili e quindi richiedono preservazione, facendo del soggetto umano

un “produttore-consumatore” di natura pur sempre nel rispetto della natura per la propria autosussistenza; l’era del diritto “fossile”, dove l’umanità scopre nuove risorse naturali, del sottosuolo, che non servono per vivere, in quanto non si possono né mangiare né bere, ma alimentano nuove attività di consumo, definitivamente separate, per la prima volta nella storia, dal mangiare e bere per l’autosussistenza e indipendenti da qualsiasi altro soggetto vivente (gli animali da traino). Con il diritto “fossile”, l’umanità si legittima a “sfruttare” la natura per fini “non naturali” (ossia né il mangiare né il bere), prescissi dai cicli biologici di qualsiasi espressione di vita, “manipolative” di essi e indipendenti dall’esigenza naturale dell’autosussistenza. Il diritto “fossile” si afferma solo di recente, nella metà dell’Ottocento, con la scoperta del carbone quale risorsa sì naturale (venne originariamente denominato in Inghilterra “foresta sotterranea” perché appunto di origine vegetale), ma utile non a sopravvivere, bensì a fare altro, qualcosa di “materiale”, “trasformativo” e “aggiuntivo” rispetto ai bisogni vitali.

Sul piano giuridico-costituzionale, le conseguenze di questa scoperta sono state principalmente sei: il valore economico dei terreni è aumentato per la presenza del carbone, prima ancora che per la sua biodiversità naturale (aprendo le porte all’estrattivismo del Novecento); il computo di questo valore economico non è più dipeso dal dato naturale della sopravvivenza umana garantita dai beni di superficie (pascoli, coltivazioni, foreste), ma da altri fattori del tutto avulsi proprio dalla sopravvivenza umana (il carbone acquisirà più valore di un albero da frutto o di un animale da pascolo); questo ha rafforzato il fenomeno delle c.d. “*Enclosures*”, ossia le recinzioni di spazi di terra per rivendicare la proprietà privata del suolo, ai fini della estrazione delle sue risorse sotterranee, eventualmente separando proprietà sotterranea e proprietà di superficie (fenomeno antesignano dell’attuale *Land Grabbing*); sul suolo verranno rivendicati nuovi diritti, non più connessi alla sopravvivenza umana (i diritti ai beni vitali del mangiare e bere), ma connessi esclusivamente all’interesse economico allo sfruttamento sotterraneo per fare altro di “non vitale” (si pensi al tema della disciplina giuridica dei c.d. “monopoli naturali” e a quello, primariamente insorto nella Inghilterra e negli Stati Uniti della prima industrializzazione, della distinzione tra proprietà, attività di impresa estrattiva, attività di trasformazione, attività di erogazione, attività di regolazione, attività di consumo); cambierà l’organizzazione del lavoro, in quanto chi sarà interessato alle risorse sotterranee non avrà più bisogno di braccianti e

del loro sapere contadino, ma di persone da impiegare nella estrazione di beni non commestibili (cambierà quindi la concezione del lavoro e del suo valore); si affermerà uno stretto rapporto tra scienza e politica (dato che i saperi contadini si riveleranno non più indispensabili agli interessi della produzione), con l'insorgere del primato della tecnica sulla natura.

In definitiva, con l'avvento dell'era "fossile", il diritto allo sfruttamento della natura si separa definitivamente dal diritto all'autosussistenza della specie umana, facendo diventare più importante lo sfruttamento delle risorse naturali "fossili" rispetto a quelle di superficie (ancorché la sopravvivenza umana dipenda solo da queste ultime) (MUSSO, 2017). Un premonimento di questa frattura era già emerso alla fine del Settecento, durante i dibattiti nella "Seconda Convenzione" francese (1793), da parte di Robespierre, con la sua proposta di introdurre un "diritto dell'umanità alla sussistenza", per "funzionalizzare" la proprietà privata a fini sociali di sopravvivenza e non solo di profitto o di utilità materiale. La proposta, però, fu bocciata, proprio per dare preminenza ai diritti proprietari ed estrattivi di promozione del progresso. Nascerà così una nuova "ecologia politica" (ossia una nuova concezione politica della natura) di sfruttamento delle risorse naturali, diversa dal passato, in particolare diversa da quella già sperimentata durante la "*Conquista*" spagnola del continente americano. L'estrattivismo praticato da spagnoli e portoghesi riguardò oro e argento, al fine di acquisire ricchezza di scambio per commerciare in Europa, in cambio di manufatti e prodotti prevalentemente di inglesi e olandesi. Questo "estrattivismo", come noterà Adam Smith, non risultava dannoso per la sopravvivenza umana né per l'ambiente, bensì solo per la società, avendo provocato lavoro schiavo. Al contrario, l'estrattivismo di risorse fossili risulterà doppiamente lesivo, in quanto separerà il diritto all'autosussistenza dagli altri diritti di interesse economico (che diverranno prevalenti), nel tempo risulterà sempre più dannoso alla salute umana e all'ambiente (con il progressivo inquinamento derivante dal consumo massiccio di risorse fossili, pur nell'aumento di benessere materiale delle attività garantite dallo sfruttamento fossile, come i trasporti ferroviari e l'energia elettrica).

Insomma, la nuova "ecologia politica" si fonderà sulla sempre più profonda separazione tra "benessere materiale" di servizi (andare in treno, avere il riscaldamento, l'auto, la luce ecc ...), diritto esistenziale all'autosussistenza (mangiare e bere), salute e ambiente (rispettare la natura e i suoi cicli e non danneggiare l'essere umano nella sua sopravvivenza).

Di conseguenza, anche la soggettività umana risulterà progressivamente scomposta, nell'era del diritto "fossile", in tre diverse dimensioni, in ragione della loro "funzione" rispetto al contesto esterno di sfruttamento delle risorse fossili: umanità di autosussistenza nel mangiare e bere; umanità di utenza/consumo (gli utenti/consumatori) dei servizi prodotti dai fossili (le c.d. "*Utilities*"); umanità progressivamente danneggiata dai propri stessi consumi (salute, inquinamento, nuove malattie ecc ...).

Infine, di una particolare caratteristica delle risorse "fossili" ci si renderà rapidamente conto: a differenza di quelle bio-chimiche di superficie, caratterizzate dall'essere "deperibili" (quindi con perdita di valore nel tempo), quelle sotterranee fossili risulteranno "esauribili" (quindi con aumento esponenziale di valore nel tempo, perché sempre più scarse a fronte di esigenze di consumo sempre crescenti per le "*Utilities*" di benessere materiale). Da qui, l'ulteriore scissione del genere umano tra produttori e consumatori e soprattutto tra necessità/utilità "materiali" di consumo, sempre più importanti rispetto alle esigenze "naturali" di sopravvivenza.

Questo scenario contraddittorio (è più importante il consumo di risorse materiali di "benessere", che non l'accesso ai beni vitali di autosussistenza, nel progressivo danno alla salute) sarà colto immediatamente da un economista, W.S. Jevons, con il suo "paradosso" del 1865 (il miglioramento tecnologico nell'uso delle risorse fossili ne aumenta il consumo, rendendo necessario l'aumento di sfruttamento delle stesse a danno della natura, della salute e dei bisogni umani di autosussistenza), e da un fisico, R. Clausius, nel 1885, il quale per primo, restando inascoltato in tutta Europa, porrà il problema dell'esaurimento delle riserve di energia in natura e la necessità di un loro utilizzo razionale e limitato per il bene dell'umanità, attraverso regole diverse da quelle di cui ci si stava dotando in nome del benessere materiale (un diritto che legittima e asseconda primariamente il consumo di "*Utilities*").

Che le premonizioni di Jevons e Clausius non siano state prese sul serio all'avvento dell'era "fossile" è dimostrato proprio dal fatto che le stesse regole giuridiche, a partire dal diritto costituzionale, hanno riconosciuto e accettato la nuova dimensione appunto "fossile" della convivenza umana. Lo si può constatare leggendo i testi di tre Costituzioni paradigmatiche del XX secolo: la Costituzione messicana del 1917, la prima Costituzione "sociale" della storia a seguito, però, di una rivoluzione contadina dove prevaleva ancora la dimensione "bio-chimica" della convivenza e dove,

pertanto, il diritto all'autosussistenza (l'accesso alla terra come fonte primaria di diritto al cibo e al benessere) è stato fatto prevalere su quello del benessere materiale e del consumo; la Costituzione tedesca di Weimar del 1919, espressione di un contesto industriale fossile (si pensi alla valle della Ruhr), dove, per la prima volta nella storia, sono costituzionalizzate le "clausole di sviluppo" materiale della società, come obiettivo primario e prevalente sui bisogni naturali di autosussistenza (CARDUCCI, 2013); la Costituzione italiana del 1948, i cui articoli da 41 a 44 contengono formule specifiche di differenziazione di condizioni "biochimiche" e "fossili" di sfruttamento della natura (si pensi al regime di "nazionalizzazione" dei monopoli naturali, oggi non più praticabile per adeguamento alla liberalizzazione dei servizi e dei consumi del mercato europeo).

3 STATUALITÀ E "TRANSIZIONE ECOLOGICA"

Nell'era del diritto "fossile", le risorse naturali diventano un fattore di crescita economica quantitativa (aumento di consumi, aumento di produzione, aumento di opportunità di lavoro nello sfruttamento delle risorse e nella erogazione dei servizi), ma non di garanzia di autosussistenza dell'umanità nei suoi bisogni primari di accesso e utilizzo dei beni vitali (mangiare, bere, respirare, ripararsi dal freddo).

Del resto, i concetti di "progresso", "crescita economica", "sviluppo", "livelli di consumo" sono figli di questo scenario storico. La natura è definitivamente funzionale al mercato (la natura serve a produrre e scambiare beni materiali, prima ancora che a garantire la vita del genere umano) e il concetto stesso di ambiente, fino a quel momento coincidente con quello di "natura naturale" (*Wild*), sarà del tutto "antropizzato" (l'ambiente è ciò che l'uomo crea, non ciò che esiste in natura tra esseri viventi, compreso anche – ma non solo – quello umano). La natura non può che essere "*Marked Oriented*" e "*Consumer Centered*".

Nel tempo, però, si è scoperto che le risorse fossili, oltre che esauribili, detengono un'altra caratteristica inedita tra le risorse naturali: sono inquinanti, ossia dannose non solo per la salute di singoli individui, bensì per l'intero ecosistema e la stessa biosfera. Si è poi ulteriormente constatato che tale dannosità non è "momentanea", meramente "individuale" e spazialmente "delimitabile". È irreversibile, lasciando cioè una "impronta" destinata ad allargarsi nel tempo con l'aggiunta di un qualsiasi altro "danno". Determina, in una parola, una "esternalità negativa" permanente, eco-incompatibile, contabilmente incommensurabile (il "deficit ecologico").

Sono queste constatazioni, maturate tra gli anni Sessanta e Settanta del XX secolo, ad aver fatto emergere il dibattito ecologico contemporaneo e far denunciare i limiti del modello di diritto “fossile”, fondato sul “progresso materiale”, indipendentemente dai bisogni di sopravvivenza e sussistenza vitale del genere umano.

Il concetto di “sviluppo sostenibile” nasce negli anni Settanta, come tentativo di rispondere a questa sfida, ma senza intaccare la medesima prospettiva di funzionalizzazione della natura al mercato, ovvero immaginando uno “sviluppo” di beni e servizi materiali, appunto “sostenibile” dalla natura (e non viceversa).

E allora? In un mondo in “deficit ecologico”, quali sono i rimedi giuridici esperibili per una “transizione ecologica”? Sono tutti uguali? Sono praticabili ed effettivamente praticati?

Torniamo agli interrogativi di apertura. A queste domande, si può rispondere su tre fronti: osservando che esistono sì tentativi di “transizione ecologica” non orientati al mercato (elaborati da economisti e giuristi ecologi) ma sono molto radicali e riconducibili a tre linee parallele di intervento statale; prendendo atto che le risposte istituzionali attuali, in particolare della Unione europea e dei suoi Stati membri, continuano a operare nell’alveo della logica “fossile” di funzionalizzazione della natura al mercato e al consumo; constatando che in altri contesti, del c.d. “Sud del mondo”, si sta tentando di sperimentare regole e meccanismi istituzionali differenti, ispirati al recupero appunto di un “approccio ecosistemico” diverso, definito di c.d. “biomimesi” del diritto e della organizzazione costituzionale (GÓMEZ DE SEGURA, 2014).

Partiamo dalle risposte teoriche radicali. Come accennato, sono fondamentalmente tre. La prima è quella dello “Stato stazionario”. Proposta da Herman Daly, essa sostiene che si dovrebbero attivare politiche pubbliche piuttosto rigide nel controllare consumi e produzioni industriali produttive di “esternalità insostenibili”, attraverso meccanismi fiscali e finanziari di ispirazione ambientale e sanzioni forti ed efficaci verso i trasgressori. Tale approccio, però, presuppone un ruolo protagonista e pienamente sovrano dello Stato, che appare poco realistico nel contesto attuale di globalizzazione condizionante appunto gli Stati e la loro sovranità, soprattutto finanziaria e fiscale (si pensi alla stessa UE, dove il vincolo del “pareggio di bilancio” nella Eurozona e il principio del “divieto di aiuti di Stato” limitano fortemente i margini di sovranità degli Stati (il caso Ilva di Taranto è emblematico anche di tale paradossale condizionamento). La

seconda tesi è quella della “decrescita felice” ed è stata proposta da Serge Latouche, con diffusione a livello mondiale. È simile alla precedente, ma persegue il fine di “imporre di far cambiare” gli stili di vita (con le c.d. “otto R”) e i comportamenti economici, sempre attraverso un ruolo protagonista degli Stati. Su di essa, quindi, valgono le stesse perplessità precedenti, in merito all’effettivo ruolo dello Stato, oltre a ulteriori dubbi sulla stessa legittimazione della decisione “decescente” (ci sarà mai consenso rappresentativo sulla “decescita”? E attraverso quali compromessi politici?) (CARDUCCI, 2017). La terza tesi appare più moderata ed è sintetizzata dalla formula della “prosperità senza crescita” di T. Jakson. Attraverso strumenti fiscali, si deve rendere più conveniente e allettante una economia “condominiale”, che attribuisce valore a beni e servizi non materialmente consumistici, come la cultura, il tempo libero, la cura degli spazi pubblici, la solidarietà, le relazioni sociali: i c.d. “beni relazionali”. Tali beni non solo migliorano la qualità della vita, ma consentono anche di produrre ricchezza economica in termini non esclusivamente commerciali e di scambio, con impatto ambientale pari a zero e vantaggio collettivo di riduzione del “deficit ecologico”. Anche in questo caso, però, un ruolo attivo dello Stato, quale attore di politiche pubbliche, risulta indispensabile (JACKSON, 2017).

Le varie proposte sintetizzate presentano quindi caratteri comuni in merito al ruolo dello Stato. Questo si spiega con la considerazione che lo Stato è l’unico dispositivo metodologico in grado di imporsi dall’esterno sulla volontà umana per mutarne i comportamenti che, diversamente, se lasciati alla libera dinamica dal basso del mercato e delle sue logiche di scambio o della società, non necessariamente si correggerebbero rispetto ai problemi di “deficit ecologico”; anche perché il “deficit ecologico”, a differenza di quello finanziario, non è immediatamente visibile e percepibile dal singolo soggetto; implica una specie di “cecità sistemica” (l’individuo non è in grado di “vedere” i nessi sistemici della natura, messi a dura prova dai propri comportamenti).

Di qui, la ineluttabilità di una “correzione dall’alto”, appunto attraverso lo Stato e i suoi strumenti politici, giuridicamente coercitivi. Tale constatazione, però, pone tre interrogativi. È concretamente perseguibile la via del ruolo attivo, “correttivo” e “coercitivo” dello Stato nell’attuale contesto di globalizzazione economica e sociale dello scambio (di merci come di opinioni)? Le prospettive sintetizzate sono effettivamente perseguite in qualche Paese nel mondo? Sulla base di quali strumenti

istituzionali è possibile legittimare le politiche “correttive” degli Stati?

Alla prima domanda, si deve rispondere in modo negativo. Non è concretamente possibile, quanto meno non lo è in contesti sovranazionali come l’Unione europea, immaginare un ruolo attivo, “correttivo” e “coercitivo” effettivamente “sovrano” dello Stato, in nome della lotta al “deficit ecologico” del Pianeta; questo perché il mondo attuale della globalità del mercato e della società (merci e opinioni) è contraddistinto da una condizione che Dani Rodrik ha definito “trilemma” (RODRIK, 2014): oggi, coniugare democrazia, globalizzazione economico-sociale e sovranità decisionale nazionale è quasi impossibile. Da un lato, l’economia mondiale è ormai retta da mercati finanziari globali che producono o bruciano ricchezza (per una quantità ben superiore alle riserve finanziarie dei singoli Stati), indipendentemente dalle decisioni materiali degli Stati e soprattutto in tempi velocissimi rispetto ai tempi di decisione della politica. Il mercato, in poche parole, è ormai “più veloce” degli Stati e questa disfunzione temporale inesorabilmente non solo condiziona e “cattura” i decisori pubblici ma spaventa all’istante l’opinione pubblica e i decisori privati. Di conseguenza, la democrazia, per garantirsi il consenso privato e il potere pubblico, deve rincorrere decisioni “veloci” ad effetto immediato e con il minor sacrificio possibile delle “paure private”. Del resto, è la stessa società, grazie soprattutto alla globalità dei “social media”, a rincorrere aspettative di miglioramento globale, che vanno al di là delle capacità di risposta dei singoli Stati. Ecco allora che questo “circolo vizioso” del “trilemma” non solo rende evidente la difficoltà delle democrazie contemporanee a proporre politiche di lungo periodo, largo respiro e radicale cambiamento delle realtà nazionali, ma soprattutto attribuisce priorità all’assillante tema delle “riforme” normative in funzione dell’economia, dato che, nell’accelerazione costante prodotta dal mercato finanziario globale, qualsiasi intervento “riformatore” gioca di rimbalzo e non certo d’anticipo sulla realtà economica.

Da questo quadro, possono emergere le risposte agli altri due interrogativi che ci eravamo posti. Ad oggi, le proposte “radicali” non conoscono alcuna concreta applicazione, salvo in alcuni contesti e ambiti estremamente talmente ridotti, da risultare inefficaci nella lotta al “deficit ecologico” a livello “macro” (si pensi allo studio delle esperienze locali di governo dei beni comuni, da parte del premio Nobel Elinor Ostrom). Di riflesso, lo stato attuale di “trilemma” mette in discussione il ruolo della democrazia: la democrazia è “utile” alla lotta al “deficit ecologico”?

Oppure ne costituisce un ostacolo? Oppure, ancora, il problema è solo la democrazia rappresentativa? E, in tal caso, sono perseguibili altre forme di democrazia per il governo ecologico del Pianeta?

4 LE DUE LINEE ATTUALI DI REGOLAZIONE AMBIENTALE

Nel contesto attuale, dato che le risposte “radicali” permangono prevalentemente sul piano teorico o esclusivamente in piccole prassi locali (quindi nella inesorabile ristrettezza della “tirannia delle piccole di decisioni” di Odum) (CARDUCCI, 2018a), si riscontrano nel mondo solo due linee di tendenza nell’affrontare i problemi del “deficit ecologico” del Pianeta e nel tentare di promuovere l’ “approccio ecosistemico” nel diritto e nelle istituzioni: la prima è quella definibile “ottativa”, perché fondata sul rilievo attribuito a una serie di principi, meta-regole e regole “secondarie” (ossia regole di attribuzione di competenze), che segnerebbero gli obiettivi da raggiungere senza imporre drastiche misure di limitazione delle libertà e del mercato globali (quindi pur sempre “*Marked Oriented*”); la seconda è quella definibile “prescrittiva”, perché contraddistinta dalla previsione di una serie di regole “primarie” (ossia contenenti obblighi e divieti comportamentali), stringenti verso le libertà e il mercato globali e innovative nell’attribuzione di nuovi diritti “conformi” alla natura e alle sue fisiologie (quindi “*Ecologically Oriented*”). La prima è propria del mondo euro-atlantico e soprattutto dell’Unione europea e dei suoi Stati membri. La seconda, al contrario, è emersa nei Paesi del c.d. “Sud del Mondo”, ma si sta diffondendo e sta acquisendo notorietà e interesse anche in Europa e ora presso l’ONU, che, in parte e gradualmente, la sta facendo propria.

L’approccio ecosistemico “ottativo” si fonda sostanzialmente sui tre principi di precauzione, prevenzione e correzione alla fonte (AMIRANTE, 2006). Si tratta di tre principi di “compromesso” tra esigenze del mercato, ruolo della tecno-scienza in relazione all’autonomia della decisione politica, salvaguardia di tutte le libertà individuali paritariamente considerate. Il loro comune denominatore risiede nella logica di “ridurre al minimo” (non di evitare) il rischio di attività umane eco-incompatibili (a partire da quelle estrattive fossili, se si pensa, per esempio, alla de-carbonizzazione attraverso ... la “gassificazione”) senza tuttavia porsi il problema diretto della lotta al “deficit ecologico” del pianeta e tentare di fornire soluzioni effettive al “trilemma di Rodrik”.

La prova è fornita dal Trattato sulla “Carta dell’Energia”, di cui il “Trattato della Comunità per l’Energia” è una riproduzione a livello di Unione europea. Nonostante il richiamo alla tutela dell’ambiente (art. 19), con l’art. 47 i governi degli Stati si subordinano di fatto, anche in caso di recesso dal Trattato medesimo e indipendentemente dalle motivazioni di tale recesso, agli interessi finanziari delle multinazionali: la tutela dei profitti viene comunque prima della salvaguardia ambientale, attraverso un meccanismo cinico di “cattura” dello Stato noto come “*Zombie Clause*” (CEO-TNI, 2018).

Non a caso, tale approccio si riconosce nel concetto di sviluppo sostenibile in senso “onnicomprensivo” (la sostenibilità del tutto in nome di qualsiasi diritto e di qualsiasi interesse: MANCINI, 2015). Dentro la logica “ottativa”, si inserisce anche la Convenzione di Aarhus del 1998, cui aderisce sia la Unione europea che diversi Stati membri, compresa l’Italia, finalizzata a consentire un coinvolgimento consapevole del “pubblico” (intendendo con questo termine la società con i suoi individui e gruppi, al di là di qualsiasi statuto di cittadinanza e ruolo) nelle decisioni ad impatto ambientale. Tale Convenzione si fonda sui c.d. “tre pilastri”: diritto di essere informato sulle “materie ambientali”; diritto di accesso al giudice per le “questioni ambientali” e la denuncia di danni o rischi; partecipazione nelle decisioni di “impatto ambientale”. Di fatto, questi tre “pilastri” si rivelano poco efficaci, perché comunque orientati pur sempre al primato della globalità del mercato e delle opinioni (ci si informa e partecipa, ma nella libertà delle opinioni e degli interessi di chiunque, senza alcuna differenza tra ragioni economiche e ragioni ecologiche delle posizioni di ciascuno) e perché non risolutivi dei problemi del “trilemma di Rodrik” (si pensi ai problemi ambientali transfrontalieri, dove la Convenzione di Aarhus ha dovuto essere integrata dalla Convenzione di Espoo, de tutto inapplicata). Di conseguenza, l’informazione e la partecipazione popolare alle decisioni in “materia ambientale” sono concretizzate molto poco e male sia dall’Unione europea che dai singoli Stati². Tra l’altro, la natura “ottativa” dei contenuti della Convenzione di Aarhus risulta confermata dal suo stesso apparato sanzionatorio in caso appunto di inadempimento o non corretta attuazione: il procedimento di denuncia è privo di efficacia esecutiva, è anch’esso “*Marked Oriented*”, di conseguenza si traduce in una inconsistente “segnalazione” di non “*compliance*” (FEOLA, 2014). In definitiva, l’approccio “ottativo” non mira a cambiare la realtà del diritto

² Si vedano, in merito, i dati di <https://environmentaldemocracyindex.org/>.

“fossile”, ma solo ad attenuarne gli effetti dannosi. Esso opera come forma di prevenzione o riparazione del danno, ma nel senso di specifica e singola lesione di beni ambientali (inquinamento dell’aria o dell’acqua, produzione di una determinata malattia ecc ...), senza in nulla farsi carico della dimensione ecosistemica della condizione attuale di “deficit ecologico” del Pianeta. In una parola, si mantiene sempre dentro la “tirannia delle piccole decisioni” di Odum.

Un recente parere del CESE, il Comitato Economico e Sociale Europeo, dedicato al tema della “giustizia climatica” (2018/C 081/04), lo ha reso evidente, ma pur sempre in forma “ottativa” (con un parere, non con un atto sovranazionale vincolante).

Anche per questo, tale approccio, proprio per il dato di limitarsi a perseguire obiettivi senza incidere radicalmente sullo *status quo*, risulta congeniale a qualsiasi sistema istituzionale e di regole giuridiche. Basti pensare agli strumenti della “valutazione di impatto ambientale” (VIA) e della “valutazione ambientale strategica” (VAS): attivabili in qualsiasi contesto, al di là delle sue caratteristiche di legittimazione del potere e senza mettere in discussione la discrezionalità politica del decisione, in quanto meccanismi tecnici “politicamente neutrali” (in tal senso, per esempio, la giurisprudenza amministrativa italiana ha qualificato tali strumenti, rubricandoli come “atti di alta amministrazione” insindacabili nell’esito decisionale conseguente).

Solo di recente, e non a caso nei c.d. “Sud del Mondo”, sono stati avviati processi di riforma costituzionale che cercano di integrare l’approccio ottativo ed eliminarne i limiti, attraverso meccanismi di regole e di istituzioni con contenuti “prescrittivi”, ossia di comando, controllo, correzione e limitazione delle libertà della società e del mercato, in nome della lotta al “deficit ecologico”. Gli esempi principali da ricordare sono le Costituzioni dell’Ecuador del 2008 e della Bolivia del 2009, l’*Opinión Consultiva OC-23-17* del 15 novembre 2017, nonché l’*Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe* del 2018 (noto come “Acuerdo de Escazú”), il cui contenuto integra i “pilastri” di Aarhus con il riconoscimento esplicito del diritto umanitario all’ambiente.

I caratteri comuni di questo approccio “prescrittivo”, proprio perché fondati sul primato di un diritto umanitario ambientale, possono essere riassunti nei seguenti termini: abilitano il richiamo alla tradizione giuridica “ctonia” come parametro assiologico di validità delle decisioni

politiche (si pensi alla costituzionalizzazione del *Sumak Kawsay* andino); attivano regole prescrittive di “*favor naturae*” e “*in dubio pro natura*”; costituzionalizzando i “diritti della natura” (nel senso di assumere beni, risorse e servizi ecosistemici come soggetti, al pari dell’essere umano, giuridicamente agenti attraverso “sostituti” processuali, come nel caso della c.d. “*acción de protección*” andina, e “istituzionali” come la “*Defensoria della Madre Tierra*” in Bolivia); affermano la preferenza decisoria del “diritto al ripristino” delle condizioni ecosistemiche alterate o danneggiate (al fine, tra l’altro, di evitare la logica delle “compensazioni”, tipica del diritto ambientale “*Marked Oriented*”); limitano e condizionano la discrezionalità politica nelle decisioni “strategiche” di impatto ambientale, subordinandola alla partecipazione o co-decisione popolare sulle opzioni *pro natura*); subordinano la c.d. “legittima aspettativa” degli investimenti e interessi economici al rispetto delle regole costituzionali e dei diritti della natura e non viceversa, ribaltando la “cattura” del regolatore sottesa al citato “Trattato della Carta dell’energia”; attiva la c.d. “demo-diversità”, ossia la introduzione di strumenti diversificati di partecipazione democratica, ulteriori e integrativi di quelli della semplice rappresentanza politica e partecipazione dei c.d. *Stakeholders* (CARDUCCI, 2018b).

L’approccio “prescrittivo” appare dunque meglio orientato alle questioni del “deficit ecologico”. Tuttavia, la constatazione non può condurre a concludere che esso risolve tutte le contraddizioni del diritto costituzionale contemporaneo, che resta comunque figlio della dimensione “fossile” prima richiamata.

Ecco perché ognuno dei due “approcci” presenta affinità nei pregi e nei difetti. Quello “ottativo” interferisce poco su libertà individuali di consumo e interessi economici di profitto “fossile”, ma non affronta con forza la lotta al “deficit ecologico”, nella sostanziale indifferenza verso il “trilemma di Rodrik” e la relazione tra ecologia e democrazia. Quello “prescrittivo” induce a limitare o sacrificare quote di libertà, soprattutto di consumo di “*Utilities*”, e a subordinare gli interessi economici ai “diritti della natura”, in nome sì del “deficit ecologico”, ma promuovendo inedite procedure democratiche, che, per quanto utili proprio a “responsabilizzare” le persone e a renderle meno cieche verso le questioni ecologiche, attivano tensioni costituzionali tra legittimazione democratica della rappresentanza politica, inesorabilmente declinata sui paradossi del “trilemma di Rodrik”, e capacitazione cittadina che partecipa alle realtà diversificate dei luoghi di tutela della natura. Inoltre, se l’approccio “ottativo” appare l’unico

praticabile nella complessità “multilivello” della Unione europea, quello “prescrittivo” proviene da Stati con sovranità non condizionata da integrazioni sovranazionali forti come la UE, ma proprio per questo con effetti solo interni, dove le comunità locali praticano prevalentemente attività agricole (dato che le estrazioni fossili sono state predate da multinazionali), più prossime alle regole del diritto “biochimico”, ma non emancipate dalla “tirannia delle piccole decisioni” di Odum.

CONCLUSIONI

Una “ecologia costituzionale” passa dunque dalla riconsiderazione della struttura non solo dei concetti e delle categorie giuridiche (rimodulandole in funzione della “conversione” e “transizione” ecologiche”), ma anche e soprattutto del tipo di regole (“primarie” o “secondarie”), che presidiano l’organizzazione dei poteri, la ripartizione delle competenze, il riconoscimento delle libertà, la definizione dei doveri e da cui derivano gli effetti di “irresponsabilità”, “disfunzionalità” e “tirannia delle piccole decisioni” dell’attuale diritto “fossile”, desumibili proprio dall’approccio ecosistemico all’esistenza.

D’altra parte, questa prospettiva sembra preferibile e più realisticamente perseguibile rispetto alle molte proposte “rivoluzionarie”, interne al dibattito sulla c.d. “ecologia politica” (DE SIENA, 2019).

Per esempio, prendendo spunto da uno dei primi fautori dell’ecologia politica, il biologo Barry Commoner, ci si dovrebbe chiedere “in quanto tempo” le utopie della “ecologia politica” potranno realizzarsi rispetto ai cicli dell’ecosistema. Se non si risponde a questa domanda, la “ecologia politica” resta molto “politica” e poco “ecologica”, dato che disponiamo – stando alla scienza più accreditata e al Report di ottobre 2018 dell’*IPCC* – di massimo altri 11 anni per invertire la rotta catastrofica del pianeta. Davvero in 11 anni può cambiare tutto sul piano politico? Davvero in 11 anni un mondo retto da una maggioranza di Stati non democratici e regolato da un diritto internazionale, anche ambientale e climatico, indifferente alla garanzia della democrazia, può svoltare verso pratiche socializzate di eco-condivisione dal basso? Davvero in 11 anni può trionfare la democrazia ecologica dal basso, a detrimento di quella rappresentativa ormai gestita dall’alto? Dove, come, con chi? Nella testa degli “ecologisti politici”?

La politica senza il diritto non esiste, così come il diritto senza la politica funziona male, soprattutto “durante” la catastrofe climatica già

in atto (Carducci 2019). Ecco allora che discutere di “ecologia politica” senza affrontare il tema della “ecologia costituzionale” diventa inutile: un esercizio vuoto di vuote proposte per il presente e per il futuro, nonostante utili, rigorose ed efficaci analisi del passato.

BIBLIOGRAFIA

AMIRANTE, D. *La forza normativa dei principi: il contributo del diritto ambientale alla teoria generale*. Padova: Cedam, 2006.

BECK, U. *Il manifesto cosmopolitico*. Trieste: Asterios, 2000. (Concetti Chiave, v. 4).

BRUNO A. S. *Contesto scandinavo e specificità svedese: contributo allo studio del diritto Scandinavo*. Roma, Aracne, 2012.

CARDUCCI, M. La Costituzione di Weimar e le “clausole di sviluppo”. In: AMIRANTE, C.; GAMBINO, S. (Orgs.). *Weimar e la crisi europea: economia, costituzione, politica*. Cosenza: Periferia, 2013. p. 73-82.

CARDUCCI, M. Il “deficit ecologico” del Pianeta come problema di “politica costituzionale” – Parte prima. *Rev. Jurídica CCJ FURB*, v. 42, p. 37-66, 2016.

CARDUCCI, M. Natura (diritti della). *Digesto delle discipline pubblicistiche. VII Aggiornamento*, Utet, Torino, 486-521, 2017.

CARDUCCI, M. È (im)possibile la repubblica dei beni comuni? Da Kouroukanfouga alle autogestioni locali e ritorno. *H-ermes – Journal of Communication*, v. 11, p. 41-62, 2018a.

CARDUCCI, M. “Demodiversità” e futuro ecologico. In: BAGNI, S. (Org.). *How to govern the ecosystem? A multidisciplinary approach*. Bologna: Dipartimento di Scienze Giuridiche, 2018b. p. 62-91.

CARDUCCI, M. Il diritto costituzionale “durante” la catastrofe climatica. *laCostituzione.info*, 21 set. 2019. Disponível em: <https://www.lacostituzione.info/index.php/2019/09/21/il-diritto-costituzionale-durante-la-catastrofe-climatica/>. Acesso em: 27 jan. 2020.

COLACI, A. M. Ecocentrismo ed ecosistema. *Enc. Bioetica e Sc. Giur.*, v. V, p. 118-125, 2012.

CRUCIANI, M. *La transition énergétique en Suède*. Paris: Études de l'Ifri, 2016.

DE SIENA, S. *Ecocene: per un postumano tecnopolitico o ecopolitico?* Napoli-Salerno: Orthotes, 2019.

EBERHARDT, P.; OLIVET, C.; STEINFORT, L. *One treaty to rule them all*. Brussels: CEO; Amsterdam: TNI, 2018. Disponível em: https://www.tni.org/files/publication-downloads/one_treaty_to_rule_them_all.pdf. Acesso em: 27 jan. 2020.

FEOLA, M. *Ambiente e democrazia*. Torino: Giappichelli, 2014.

GÓMEZ DE SEGURA, R. B. *Del desarrollo sostenible según Brundtland a la sostenibilidad como biomimesis*. Bilbao: HeGoa, 2014.

JACKSON, T. *Prosperity without growth*. Milano: Ambiente, 2017.

JONAS, H. *Das Prinzip Verantwortung*. Torino: Einaudi, 2002.

CIUFFREDA, G.; LANGER, A. *Conversione ecologica e stili di vita*. Bolzano: Edizioni dell'Asino, 2012.

MANCINI, R. *Ripensare la sostenibilità*. Milano: Angeli, 2015.

MARQUARDT, B. Historia de la sostenibilidad. *Historia Crítica*, v. 32, p. 172-197, 2006.

MUSSO, P. *La Religion Industrielle*. Paris: Fayard, 2017.

ODUM, W. E. Environmental degradation and the tyranny of small decisions. *BioScience*, v. 32, n. 9, p. 728-729, 1982.

PADOVANI, L. M. et al. *Biodiversità: risorse per lo sviluppo*. Roma: ENEA, 2009.

PAUL, W. El poder constitucional de los hechos: el efecto Fukushima. *Rev. Lat-Am.Est. Const.*, v. 20, p. 241-255, 2017.

RADKAU, J. *Die Ära der Ökologie*. München: Beck, 2011.

RODRIK, D. *La globalizzazione intelligente*. Roma-Bari: Laterza, 2011.

Artigo recebido em: 27/01/2020.

Artigo aceito em: 21/02/2020.

Como citar este artigo (ABNT):

CARDUCCI, M. Le premesse di una “ecologia costituzionale”. *Veredas do Direito*, Belo Horizonte, v. 17, n. 37, p. 89-111, jan.-abr. 2020. Disponível em: <http://revista.domhelder.edu.br/index.php/veredas/article/view/1760>. Acesso em: dia mês. ano.